Comune di Cordignano

Provincia di TREVISO

AREA TECNICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 5 DEL 27-07-2017

Cordignano, lì 28-07-2017
Registro Generale n. 49

ORDINANZE 3^ U.O.
N. 5 DEL 27-07-2017

Prot 9671 **Ufficio: URBANISTICA**

Oggetto: ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE (Art. 31, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di luglio, il Responsabile del Servizio **Stefani Massimo**

Vista la domanda di permesso a costruire in sanatoria presentata in data 12/08/2016 prot. 10491 da:
ANTONIOLLI Cristina CF NTNGNN73H48C957P
nata a Conegliano il 08/06/1973 e residente in Cordignano Via Montello 2
COAN Valter CF CNOVTR66S02C957I
nato a Conegliano il 02/11/1966 e residente in Cordignano Via Montello 2

per le seguenti opere eseguite in assenza / difformità da atti abilitativi ,su immobile sito in Cordignano Via Montello n. 2, identificato catastalmente Sez. B Fg. 1 mappale 812:

1. FABBRICATO ACCESSORIO ISOLATO
   Intervento di ristrutturazione con opere comportante cambio d'uso da annesso rustico ad accessorio residenziale, di fabbricato isolato di vecchio impianto interno al lotto di proprietà. Soggetto a permesso a costruire ai sensi art. 10 comma 1 lettera c del DPR 380/2001, conforme alle norme della zona A, rientra nei disposti dell'art. 33 comma 4 del DPR 380/2001 ed è soggetto al parere vincolante della Soprintendenza circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione ai sensi art. 33 comma 3 del DPR 380/2001. E' comunque dovuto il contributo di costruzione (art. 33 comma 6).

2. SCARICHI ACQUE SU CADITOIA COMUNALE
   Realizzazione all'interno dell'area di una condotta che raccoglie le acque meteoriche dell'abitazione e del fabbricato accessorio isolato (e del lavello posto sul muro esterno) che uscendo dalla proprietà attraversa il mapp. 405 e scarica nella caditoia stradale presente in fregio a via Montello, in difformità dalla Autorizzazione edilizia n. 2000.006 del 08/05/2000 che prescriveva di dotare la rete delle meteoriche di pozzo perdente interno alla proprietà.

Vista la richiesta di documentazione integrativa prot. 13289 in data 15/10/2016 ;

Viste le integrazioni prodotte in data 02/11/2016 prot. 14.115 per la richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza effettuata con nota prot. 15620 del 29/11/2016;

Visto che la Soprintendenza in data 20/12/2016 prot. 28791 VE –Re ha espresso il seguente parere:
" Questo ufficio, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, comunica che gli interventi in argomento, effettuati sull'immobile in oggetto in assenza di titolo abilitativo, non sono compatibili poiché in un fabbricato di edilizia minore, essi hanno interessato elementi costitutivi che identificano e qualificano i caratteri autentici del centro storico interessato, e perché le sostituzioni sono state realizzate con materiali e cromie non consoni ai citati caratteri del centro storico.
In particolare si rimarca la rimozione degli intonaci tradizionali a finitura grezza e cromia determinata dall'uso di inerti locali e il tamponamento delle aperture in precedenza provviste di tavolati lignei riferibili all'ambito destinato a fienile che, in modo indipendente dalla destinazione d'uso, devono conservare esternamente memoria dei caratteri formali e materici specifici del contesto storico interessato.
Si invita pertanto a procedere con la rimessa in pristino prevista per legge."

Vista la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi art. 10 bis L. 241/1990 prot. 693 del 18/01/2017 con ricevuta A/R in data 23/01/2017;

Viste le osservazioni presentate dalla ditta in data 31/01/2017 prot. 1213 che con riferimento agli interventi in argomento prende atto della rimessa in pristino da eseguire;

Visto che in data 06/03/2017 con prot. 2871 è stato emesso il Diniego del permesso di costruire;

Rilevato che le opere abusive possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme;

Preso atto che a tali opere abusive si devono applicare i disposti sanzionatori previsti dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e che pertanto ricorrano i presupposti per ordinare la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi precedente l'esecuzione degli abusi, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

Rilevato che esecutori dell'intervento e proprietari dell'immobile risultano essere:
ANTONIOLLI Cristina CF NTNGNN73H48C957P
nata a Conegliano il 08/06/1973 e residente in Cordignano Via Montello 2
COAN Valter CF CNOVTR66S02C957I
nato a Conegliano il 02/11/1966 e residente in Cordignano Via Montello 2

Visto l'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte

INGIUNGE

nei confronti della ditta
ANTONIOLLI Cristina CF NTNGNN73H48C957P
nata a Conegliano il 08/06/1973 e residente in Cordignano Via Montello 2
COAN Valter CF CNOVTR66S02C957I
nato a Conegliano il 02/11/1966 e residente in Cordignano Via Montello 2

senza pregiudizio delle sanzioni penali, di provvedere, a propria cura e spese, alla **demolizione delle opere descritte in premessa** eseguite in assenza del titolo abilitativo ed al **ripristino dello stato dei luoghi originario, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza,
per le opere di cui al punto 1) su fabbricato accessorio isolato:

- ripristino degli intonaci tradizionali a finitura grezza e cromia determinata dall'uso di inerti locali e ripristino delle aperture provviste di tavolati lignei riferibili all'ambito destinato a fienile, come rilevabile dallo stato di fatto rappresentato dalla tavola grafica n.3 con relative foto, tavola allegata alla richiesta di sanatoria del 12/08/2016 prot. 10491; in conformità della conservazione della memoria dei caratteri formali e materici specifici del contesto storico in cui è inserito l'edificio;

- ripristino della destinazione d'uso ad annesso rustico;

- Entro i termini di scadenza della presente ordinanza, ai sensi art. 33.6 DPR 380/2001, dovrà essere altresì versato il contributo di costruzione dovuto e determinato nel seguente importo:

oneri di urbanizzazione secondaria: euro 79,99
costo di costruzione : euro 260,33

I versamenti, distinti per urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, devono essere effettuati presso: Tesoreria Comunale di Cordignano c/o Banca della Marca - Agenzia di Cordignano. COORDINATE BANCARIE IBAN IT 31 D 03599 01800 000000132029

per le opere di cui al punto 2) per gli scarichi delle acque meteoriche:

- rimozione della condotta con scarico nella caditoia stradale presente su Via Montello e realizzazione della rete di raccolta delle meteoriche dotate di pozzo perdente interno alla proprietà come prescritto dalla Autorizzazione edilizia n. 2000.006 del 08/05/2000.

AVVISA

che in difetto di adempimento nel termine suindicato, le opere, l'area su cui insistono e quella di pertinenza urbanistica corrispondenti a: area di sedime del fabbricato ed ulteriore fascia di terreno di larghezza ml. 2,00 posizionata lungo tutto il fronte sud per accesso/recesso dalla Via Montello, saranno soggette all'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. e che saranno irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra euro 2.000 e euro 20.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata al soggetto sopra identificato;
2. l'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, a:
   - Ufficio di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza della stessa;
   - Alla Procura della Repubblica di Treviso;

COMUNICA

- L'unità organizzativa competente è l'Area Tecnica e responsabile del procedimento è il Geom. Massimo Stefàni.
- Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7/8/1990, n. 241, è ammesso proporre nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione del Veneto, oppure in via alternativa, proporre nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La presente Ordinanza deve essere:
  - pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
  - pubblicata in "Amministrazione Trasparente" sul sito web istituzionale del Comune ai sensi D.Lgs. n. 33/2013.
- L'Area Tecnica e l'Ufficio di Polizia Municipale sono incaricati di segnalare con tempestività l'avvenuta demolizione ai fini anche del provvedimento da assumere ai sensi del 4 comma della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Massimo Stefàni